

REGOLAMENTO (CE) N. 100/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalità relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, punti 1 i) e iii), punto 2 e punto 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES, dovrebbero essere aggiunte altre disposizioni al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾.
- (2) Le risoluzioni CITES Conf. 9.7 (Rev. CoP13) in materia di transito e trasbordo e Conf. 12.3 (Rev. CoP13) relativa alle licenze e ai certificati fissano procedure speciali al fine di facilitare il movimento transfrontaliero delle collezioni di campioni coperte dai carnet ATA quali definiti nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾. Al fine di garantire agli operatori economici della Comunità condizioni analoghe a quelle delle altre parti CITES per quanto riguarda il movimento delle collezioni di campioni di cui trattasi, è necessario provvedere all'inclusione delle citate procedure nella legislazione comunitaria.
- (3) La risoluzione CITES Conf. 12.3 (Rev. CoP13) sulle licenze e i certificati autorizza il rilascio a titolo retroattivo delle licenze relative a effetti personali e oggetti domestici, se l'organo di gestione è convinto che si è trattato di un errore in buona fede e non di un tentativo di frode, e

chiede alle parti di riferire in merito a tali licenze nelle relazioni biennali al segretariato. È opportuno adottare disposizioni in tal senso allo scopo di garantire un'adeguata flessibilità e di ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle importazioni di effetti personali e oggetti domestici.

- (4) La risoluzione CITES Conf. 13.6 relativa all'attuazione dell'articolo VII, paragrafo 2, della convenzione relativa agli esemplari «pre-convenzione» fornisce una definizione degli «esemplari pre-convenzione» e fissa le date da prendere in considerazione per stabilire se un esemplare possa essere considerato «pre-convenzione». A fini di chiarezza le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.
- (5) La risoluzione CITES Conf. 13.7 (Rev. CoP14) relativa al controllo del commercio di effetti personali e oggetti domestici indica un elenco di specie per le quali, entro un certo quantitativo, non è richiesto nessun documento di importazione o esportazione di esemplari considerati effetti personali e oggetti domestici. L'elenco include, per le tridacne giganti e i cavallucci marini nonché per un quantitativo ridotto di caviale, alcune deroghe che dovrebbero essere attuate.
- (6) La risoluzione CITES Conf. 12.7 (Rev. CoP14) relativa alla conservazione e al commercio di storioni e pesci spatola fissa alle parti condizioni specifiche per consentire le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di caviale. Al fine di ridurre le frodi le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.
- (7) Nella quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES sono stati aggiornati i riferimenti per la nomenclatura standard da utilizzare per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati ed è stato risistemato l'elenco delle specie animali negli allegati CITES in modo da presentare in ordine alfabetico gli ordini, le famiglie e i generi. Occorre quindi tenere conto di queste modifiche negli allegati VIII e X del regolamento (CE) n. 865/2006.
- (8) La Conferenza delle Parti della CITES ha adottato un formato per la presentazione delle relazioni biennali previste dall'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della convenzione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inviare le relazioni biennali conformemente al formato richiesto, per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi della convenzione, e conformemente a un formato supplementare per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).